

SERVIZI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
SEDI CONSOB DI MILANO

DETERMINA A CONTRARRE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

- VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito il Codice);
- VISTE le *Linee guida* adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito dell’entrata in vigore del Codice;
- VISTO il regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2013;
- VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto “*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*”;
- VISTI i contratti in essere con la società Sintesi S.p.A. – aggiudicataria della passata edizione della convenzione Consip “*Gestione integrata sicurezza ed. 3*” in materia di servizi per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008 (“Testo unico salute e sicurezza”) – e la neo costituita Sintesi Sanità S.r.l. aventi entrambi scadenza al 30 aprile p.v.;
- CONSIDERATA la necessità di garantire l’erogazione dei servizi di cui sopra presso le sedi Consob di Milano - via Broletto 7 e via Rovello 6 - per il periodo successivo alla suindicata scadenza;
- CONSIDERATO che l’attivazione della nuova convenzione Consip “*Gestione integrata sicurezza ed. 4*” non si è ancora perfezionata, a causa del contenzioso giudiziario che ha interessato il Lotto 2 (Lombardia e Trentino Alto Adige) ad esso relativo;
- CONSIDERATO che, in particolare, a seguito della dichiarazione di inefficacia dell’originaria aggiudicazione per il Lotto 2 pronunciata dal Consiglio di Stato in data 24 gennaio 2020, l’adesione a tale lotto non è ancora possibile,
- CONSIDERATO che alcune delle prestazioni rientranti nell’attività in parola devono comunque essere assicurate senza soluzione di continuità, come prescritto dal citato Testo unico;
- VISTO il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 18 aprile 2019 tra Sintesi S.p.A. e Sintesi Sanità S.r.l. in forza del quale le attività concernenti la “sorveglianza sanitaria” sono svolte, a far data dal 1° settembre 2019, dalla neo costituita Sintesi Sanità S.r.l.;
- VISTE le offerte prodotte da Sintesi S.p.A. e da Sintesi Sanità S.r.l. ai fini della sottoscrizione di un contratto (c.d. “contratto ponte”) per la prestazione - nelle more dell’attivazione della nuova edizione della convenzione Consip in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - dei servizi ritenuti dalla Consob insuscettibili di interruzione;
- VISTI i corrispettivi e le condizioni esposti da Sintesi S.p.A. e da Sintesi Sanità S.r.l. nelle proprie offerte, i quali risultano allineati a quelli applicati in occasione della terza edizione della convenzione Consip in materia;
- CONSIDERATO che la durata semestrale dei predetti contratti “ponte” sarebbe provvista di clausola di recesso in favore della Consob nel caso in cui la stessa abbia potuto *medio tempore* perfezionare l’adesione alla convenzione “*Gestione integrata sicurezza ed. 4*”- Lotto 2 (Lombardia e Trentino Alto Adige) per le esigenze delle sedi Consob di Milano;
- CONSIDERATA la convenienza economica per la Consob di assicurarsi - per il periodo di strettamente necessario alla riattivazione della convenzione Consip da ultimo citata - la prestazione dei servizi in parola a prezzi invariati rispetto a quelli attualmente praticati dalla Sintesi S.p.A.;
- CONSIDERATO che le società attualmente riconducibili al gruppo Sintesi S.p.A. hanno maturato un’approfondita conoscenza degli spazi delle sedi di Milano, delle situazioni di rischio ivi presenti, della documentazione tecnica che disciplina l’utilizzo degli ambienti di lavoro, nonché delle condizioni operative in cui i servizi di che trattasi devono essere prestati, avendo sempre svolto le

proprie attività con un livello qualitativo soddisfacente, senza incorrere in violazioni o inadempienze;

- CONSIDERATO che, inoltre, appare opportuno stipulare i citati contratti “ponte” per un periodo massimo di sei mesi (dal 1° maggio 2020 al 31 ottobre 2020), anche in ragione dell’articolato procedimento necessario per poter addivenire alla stipula del contratto di adesione alla nuova convenzione Consip;
- CONSIDERATI gli oneri previsti per la prestazione dei servizi in parola, pari a complessivi **Euro 15.662,75 (IVA esclusa)**, che graverebbero sul capitolo corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020,

DETERMINA:

- di addivenire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, alla stipula di due contratti “ponte”, rispettivamente con le società Sintesi S.p.A. e Sintesi Sanità S.r.l., aventi per oggetto la prestazione di servizi di gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, presso le sedi Consob di Milano agli stessi patti e condizioni di cui al contratto in essere con la citata Sintesi S.p.A., riveniente dalla previgente convenzione Consip, il tutto con decorrenza 1° maggio 2020, per una durata massima di sei mesi e con diritto di recesso anticipato senza penali per la Consob, correlato all’adesione alla nuova convenzione Consip “*Gestione integrata sicurezza ed. 4*”. Gli oneri conseguenti, pari a complessivi **Euro 15.662,75 (IVA esclusa)**, graveranno sul capitolo corrispondente al n. 10341 (“*Spese per la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro*”) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020, secondo la seguente ripartizione: € 10.340,00 (IVA esclusa) a favore della Sintesi S.p.A., per la prestazione di servizi tecnici e formativi; € 5.322,75 (IVA esclusa) a favore della Sintesi Sanità S.r.l., per la prestazione di servizi relativi alla sorveglianza sanitaria;
- di affidare la responsabilità del procedimento, in relazione alla fase di affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 1, del citato regolamento per l’amministrazione e la contabilità della Consob, alla dott.ssa Benedetta G. Gallo (e-mail b.gallo@consob.it tel. 02 72420395), coadiutore assegnato all’Ufficio Amministrazione e Contratti di Milano;
- di affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 57, comma 4, del medesimo regolamento e della relativa delibera attuativa n. 18702 del 13 novembre 2013, al dott. Ciro Maiello (e-mail c.maiello@consob.it, tel. 06 8477567), responsabile dell’Ufficio per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro.

Il Responsabile della Divisione Amministrazione

Firmato digitalmente da
Aldo Magnoni